

**TRIBUNALE DI CASSINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice dott. Federico ERAMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nel proc. n. xxxx/2018 rg promosso da:

CLIENTE

contro

BANCA

Appellante

Appellata

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Le parti hanno concluso come da scritti difensivi depositati per l'udienza virtuale del 8 novembre 2021, che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione notificato il 22 ottobre 2018 il **CLIENTE** ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Cassino del 24.05.2018 e così ha concluso: *“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Cassino, in funzione di Giudice di Appello, contrariis rejectis, per tutti i motivi esposti in narrativa, in totale riforma della impugnata sentenza del Giudice di Pace di Cassino del 24.06.2018 (n. xxxx/2018), emessa il 24 giugno 2018 dal Giudice di Pace di Cassino, (...), depositata e resa pubblica in data 05.07.2018, (...) nella parte in cui ha così statuito : .PQM Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal CLIENTE nei confronti di BANCA, in persona de/ l.r.p.t., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: 1) RESPINGE la domanda in via PRINCIPALE, accogliere la presente domanda per tutti i motivi premessi in fatto e in diritto e, per l'effetto, accertare e dichiarare la lesione del diritto dell'attore a conseguire, in seguito alia estinzione anticipata del contratto di mutuo n. XXXXX rimborsabile rispettivamente mediante cessione di quote della retribuzione mensile, una equa riduzione del costo complessivo del credito e, per l'effetto, condannare la resistente alla corresponsione, ai sensi dell'art. 125-sexies del T.U.B. già art. 125 comma H, dell'importo complessivo di euro 2.405 46 SE&O, di cui Euro 1.839,46 SE&O, a titolo di rimborso degli oneri commissionari ed assicurativi non integralmente maturati per l'estinzione anticipata del contratto di finanziamento, oltre euro 566 00 a titolo di quote insolute, ovvero nella somma che l'on.le Giudicante riterrà di giustizia. Con vittoria, di spese diritti ed onorari di lite di entrambi i gradi del giudizio”*.

Si è costituita la **BANCA** chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata e la condanna del **CLIENTE** per lite temeraria.

All'udienza del 8 novembre 2021 le parti hanno rassegnato le conclusioni.

Per questo Giudice l'appello merita rigetto.

Il motivo dell'equa riduzione del debito in occasione dell'estinzione non è fondato perché la Banca ha applicato la norma vigente “ratione temporis”, ossia l'art. 125 Testo Unico Bancario: questa è stata sostituita dall'art. 125 sexies TUB che però non può applicarsi retroattivamente in conformità al principio “tempus regit actum”.

Il **CLIENTE** poi cita la sentenza “Lexitor” ma la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 11 settembre 2019 (c.d. “Lexitor”) non è pertinente all'ordinamento italiano.

Tale decisione emessa all'esito a un giudizio pregiudiziale sull'interpretazione di una disposizione normativa polacca, si è limitato a «osservare che al cliente, in caso di estinzione anticipata, spetta il rimborso delle spese collegate al finanziamento che siano non solo ricorrenti, ma altresì quelle fisse per evitare che il soggetto finanziatore possa riversare sulle spese fisse anche eventuali costi ricorrenti così da non recargli un ingiusto profitto.».

Sentenza, Tribunale di Cassino, Giudice Federico Eramo, del 10.02.2022 n. 186

La decisione in esame, tuttavia, non può adattarsi all'ordinamento italiano, perché quest'ultimo, rispetto a quello polacco, è certamente già più favorevole per il cliente, annoverando una puntuale disciplina dei diritti restitutori, in caso di estinzione anticipata del finanziamento.

Infatti, l'art. 125 sexies TUB (di trasposizione della normativa dell'Unione), nello stabilire che il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto, non fa alcun riferimento ai costi "iniziali" del credito. Ed in effetti, sarebbe irragionevole il rimborso di una quota delle spese di istruttoria, strettamente inerenti a un'attività che l'Istituto di credito svolge in una fase prodromica alla stessa erogazione della somma finanziata e che, in quanto tale, anche laddove l'importo erogato fosse anticipatamente estinto, non potrebbe essere rimborsata pro quota essendosi svolta tutta già prima dell'erogazione del credito. Ne deriva che gli unici costi suscettibili di essere oggetto di una domanda di ripetizione, come espressamente previsto dal succitato art. 125sexies TUB, sono quelli che non si dovranno più sostenere, avendo rimborsato anticipatamente il debito.

Nel caso di specie, consegue sul punto l'integrale rigetto della domanda, stante la sua infondatezza (Tribunale di Mantova, 30 giugno 2020; Tribunale di Vicenza, 13 novembre 2020, Tribunale di Cassino 2 febbraio 2021: specie a quest'ultima si rinvia ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc).

Per ciò che concerne le clausole contrattuali, queste erano chiare sin dall'inizio e le commissioni di attivazione rientrano in quanto appena esposto: a ciò si aggiunga che nel valutare la legittimità della condotta di una società finanziaria che, in sede di estinzione anticipata dei contratti di credito ai consumatori, limiti la riduzione dei costi ai soli "recurring" (ovvero correlati ad attività destinate a svolgersi nel corso dell'intero rapporto) e non di tutti i costi, compresi quelli up-front o istantanei o comunque non dipendenti dalla durata del prestito, alla stregua dell'adeguamento ai principi della sentenza "Lexitor" (sentenza della Corte di Giustizia UE C-383 dell'11.09.2019), occorre considerare che: - va esclusa l'efficacia retroattiva della pronuncia in questione per il periodo dal 4.9.2010 – data di pubblicazione sulla G.U. del D.Lgs. n. 141/2010 – sino al 4.12.2019 (data alla quale risalgono le nuove Linee orientative dell'Organo di Vigilanza), dovendo ritenersi legittimo il comportamento degli Intermediari che si siano adeguati alle Istruzioni di Banca di Italia tempo per tempo vigenti, anche in relazione all'obiettiva inesigibilità di condotte difformi; - va parimenti esclusa l'efficacia diretta orizzontale della Direttiva 2008/48/CE, in conformità all'orientamento di gran parte della giurisprudenza (Tribunale di Napoli, sentenza del 22 novembre 2019 n. 10489; Tribunale di Monza, sentenza del 22 novembre 2019 n. 2573; Tribunale di Napoli, sentenza del 10 marzo 2020 n. 2391; Tribunale di Torino, ordinanza 29 giugno 2020, ecc.); giurisprudenza alla quale questo Giudice intende aderire.

Non ricorre la lite temeraria perché è stata pur sempre necessaria una certa interpretazione.

Le altre questioni devono ritenersi assorbite.

Le spese non possono compensarsi, come in primo grado, perché in quella fase soccorreva la novità della questione mentre in questa sede tale motivo è superato e c'è soccombenza assoluta; le spese si liquidano in conformità alla tabella an., 2 del D.M. 55 del 2014 e al valore dichiarato esclusa la fase istruttoria.

P.Q.M.

-definitivamente pronunciando;

RIGETTA

l'appello e conferma la sentenza n. xxxx/2018 del Giudice di pace di Cassino.

Condanna il **CLIENTE** al pagamento delle spese di questo giudizio che si liquidano in complessivi € 1.620,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario (15%) IVA e CPA come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la citazione a norma dello stesso art. 13, comma 1.

Cassino, 8 febbraio 2022

Il Giudice Unico

dott. Federico Eramo

Sentenza, Tribunale di Cassino, Giudice Federico Eramo, del 10.02.2022 n. 186

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS